

Associati

Bogoni Pierluigi
revisore contabile
Boniello Alberto
consulente del lavoro
Cavestro Clodoveo
dottore commercialista
Cavestro Marino
avvocato
Cavestro Simone
dottore commercialista
Cerato Sandro
dottore commercialista
Cignoli Ugo
avvocato
Gagliardi Nicola
dottore commercialista
Monte Luciano
revisore contabile
Mosca Lorenza
dottore commercialista
Negretto Antonio
consulente del lavoro
Negretto Franco
consulente aziendale
Pinton Renato
ragioniere commercialista
Popolizio Greta
dottore commercialista
Rigoni Stefano
dottore commercialista

VICENZA
via del Commercio 56
36100 Vicenza
T (+39) 0444 839600
F (+39) 0444 839629

MILANO
via Carnia 11
20132 Milano
T (+39) 02 2820865
F (+39) 02 26894263

VERONA
via del Lavoro 33
37036 S. Martino B.A. (VR)
T (+39) 045 8780885
F (+39) 045 8795522

BASSANO DEL GRAPPA
largo Parolini 65
36061 Bassano del Grappa (VI)
T (+39) 0424 524809
F (+39) 0424 230553

PADOVA
via A. De Gasperi 29/b
35010 Grantorto (PD)
T (+39) 049 9490166
F (+39) 049 9490176

Spett.li
CLIENTI / LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA FISCALE DEL MESE DI FEBBRAIO 2010

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.

Vicenza, febbraio 2010

INDICE:
1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE
2) LO SCADENZARIO
3) ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA
4) AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO
5) CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2009
6) CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009
7) IRAP 2010 - POSSIBILE OPZIONE PER I SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA
8) TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI - VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO
9) ENTRO IL 31/03/10 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%
10) CREDITO D'IMPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA
11) CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DEL DURC
12) RICHIESTA E RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA (CONTABILITÀ ESTERNE)



1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA **Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novità introdotte dal provvedimento del direttore dell'Agenzia del 12 marzo 2009 soffermandosi sui requisiti dimensionali richiesti per avvalersi della possibilità di comunicare telematicamente i corrispettivi. Il documento di prassi precisa che possono aderire alla facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, e quindi essere esonerati dall'emissione degli scontrini/ricevute fiscali, anche le aziende che effettuano prestazioni di servizi, a condizione che siano rispettati i requisiti dimensionali e la pluralità di punti vendita. Per quanto riguarda tempi e modalità di invio delle informazioni, le Entrate ricordano che le comunicazioni vanno inviate con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Se il giorno 15 coincide con un sabato, una domenica o un giorno festivo, la trasmissione dei dati slitta al primo giorno lavorativo successivo. Si rammenta, inoltre, che il flusso di dati attivato dalle aziende che operano nel settore della grande distribuzione organizzata deve essere continuo: non è possibile, cioè, trasmettere il file con i corrispettivi incassati in un mese se prima non si è inviato quello relativo al mese precedente. Infine, la



Circolare puntualizza che i contribuenti dovranno comunicare al Fisco l'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri, al lordo dell'imposta, suddividendoli a seconda del regime Iva applicato.

REDDITO DI IMPRESA
Contributi in conto impianti detassati per le aziende agrituristiche in regime di impresa

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati alle imprese agrituristiche sulla base dei Piani Regionali di Sviluppo rurale sono considerati contributi in conto impianti e non contributi in conto capitale. Tale precisazione rileva in merito all'imponibilità del contributo: infatti, i contributi in conto capitale, cioè senza un vincolo preciso per il loro utilizzo, concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti negli esercizi successivi ma non oltre il quarto. I contributi in conto impianti, invece, sono erogati in funzione di specifici investimenti da effettuarsi secondo le regole stabilite dall'ente erogatore e vanno computati a diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui si riferiscono. Il parere di prassi ha effetto solo per le imprese agrituristiche che determinano il reddito in modo analitico, in quanto per gli imprenditori che determinano il reddito in misura forfetaria ai sensi dell'art.5 della L. n.413/91 il contributo ricevuto è sempre fiscalmente irrilevante.

CONTRATTI DI LOCAZIONE
Notai e associazioni dei consumatori: vademecum sugli immobili da costruire

Il Consiglio nazionale del notariato, in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori, ha redatto una guida sulle tutele a favore del promissario acquirente di immobili da costruire, introdotte dal D.Lgs. n.122/05. In particolare, nel documento vengono esaminati: i presupposti di applicazione della disciplina di tutela; la garanzia fideiussoria e le criticità e possibili forme di elusione; il contenuto del contratto preliminare e la polizza assicurativa indennitaria. La guida è disponibile sul sito web

http://www.notariato.it/Notariato/StaticFiles/guida_in%20costruzione.pdf.

CATASTO
Variazioni colturali: aggiornamento della banca dati del catasto terreni

L'Agenzia del Territorio ha reso noto l'elenco dei Comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati del catasto terreni



(variazioni delle qualità di coltura e dei relativi redditi), eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2009, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate dall'aggiornamento con i relativi dati censuari sono consultabili presso ciascun comune interessato, presso le sedi degli Uffici provinciale dell'Agenzia del Territorio e sul sito web <http://www.agenziaterritorio.gov.it/?id=1372>. I ricorsi avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine del 29 aprile 2010 innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

AGEVOLAZIONI

Incentivi alle imprese che promuovono all'estero prodotti agricoli di qualità

Il Ministero delle Finanze ha definito le modalità operative del credito d'imposta, da utilizzare in compensazione, a favore delle imprese che effettuano negli Stati membri o nei Paesi terzi investimenti finalizzati a incentivare l'acquisto di prodotti agricoli di qualità (ai sensi della L. n.296/06). L'agevolazione interessa le imprese che producono determinati prodotti agroalimentari, (allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea) e le piccole e medie imprese, anche se costituite in forma cooperativa, riunite in consorzi, che producono prodotti non compresi nel suddetto allegato. Spetta, inoltre, alle imprese, diverse dalle piccole e medie, anche organizzate in cooperative agricole, che producono beni non inclusi nell'allegato I. Sono agevolabili gli investimenti in campagne pubblicitarie e l'allestimento di fiere. Per fruire del credito d'imposta, le iniziative devono essere realizzate in altri Stati membri o Paesi terzi.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI DICEMBRE 2009

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 2009, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,8. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,0%. Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2008, per il mese di novembre è pari a 1,02224907.

TARIFFA IGIENE AMBIENTALE

Rimborsi Iva attraverso il meccanismo della compensazione fiscale



L'Iva corrisposta dai contribuenti sugli importi dovuti ai Comuni a titolo di Tariffa di igiene ambientale sarà rimborsata attraverso il meccanismo della compensazione fiscale, una volta emanato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, che definirà le modalità con cui procedere. A fornire tali precisazioni è il sottosegretario all'Economia, Molgora, chiarendo che è in corso di predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, una norma che consenta di risolvere la questione sorta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n.238/09, che ha dichiarato la natura tributaria della Tia e la conseguente estraneità della stessa all'ambito di applicazione dell'Iva.

DOGANE

Lotta alla contraffazione: istruzioni per la trasmissione delle istanze di tutela

Al fine di assicurare maggior efficacia ed efficienza nella lotta alla contraffazione e di semplificare i procedimenti amministrativi, dal prossimo 1° marzo 2010 sarà operativa, nell'ambito del progetto Falstaff, la procedura telematica per la trasmissione *on-line* delle istanze di tutela da parte dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale. L'Agenzia delle Dogane ricorda che Falstaff riceve i dati multimediali forniti dalle aziende a corredo delle istanze di tutela e li rende disponibili, in tempo reale, ai funzionari doganali per riconoscere i prodotti contraffatti e per individuare i prodotti non conformi agli standard di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria.

CONTENZIOSO

Diritto all'assegnazione del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo

Chi ha maturato il diritto all'assegnazione del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo lo conserva anche se ha ricevuto il diniego per usufruire dell'agevolazione, in seguito all'inoltro del formulario "Frs". L'autorizzazione richiesta al centro operativo di Pescara, infatti, in questi casi, serve solo a stabilire la scansione temporale delle compensazioni in funzione delle risorse disponibili, per come evidenziate nei provvedimenti di legge (primo fra tutti, l'art.29 del D.L. n.185/08). È il principio che si ricava da tre pronunce della Commissione tributaria provinciale di Pescara, commentate sulla stampa specializzata, che forniscono un'interpretazione di alcuni passaggi ancora controversi della norma che ha imposto il *click day*.

INPS GESTIONE SEPARATA

Dal 1° gennaio 2010 aumento dell'aliquota contributiva

L'Inps ha comunicato le nuove aliquote da applicare agli iscritti alla Gestione Separata, per l'anno 2010:



- ▶ 26,72% per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- ▶ 17% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Per l'anno 2010 il massimale di reddito è fissato in €92.147 e il minimale per l'accredito contributivo è pari ad €14.334.

2) LO SCADENZIARIO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 febbraio al 15 marzo 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

28 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Dichiarazione annuale Iva – compensazione crediti Iva 16 marzo I soggetti che hanno maturato nel corso del 2009 un credito annuale Iva superiore a 10.000 e che intendono utilizzarlo in compensazione orizzontale con altri tributi a partire dal prossimo 16 marzo 2010 devono presentare telematicamente la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio 2010.▪ Scudo fiscale - imposta straordinaria 6% <u>Presentazione, agli intermediari finanziari abilitati, della dichiarazione di emersione delle attività detenute illecitamente all'estero con pagamento dell'imposta straordinaria del 6%</u> (codici tributo 8107 sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate e sulle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate).
--------------------	---

SCADENZE FISSE

15 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili
--------------------	--



	<p>Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
16 Gennaio	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamenti Iva Scade il 16 febbraio, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di gennaio 2010 (codice tributo 6001).



- **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 febbraio 2010** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di gennaio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre il **16 febbraio** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%. Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 febbraio** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo **1019** per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef, e **1020** per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 febbraio** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Inps per artigiani e commercianti**

Scade il **16 febbraio** il termine per i versamenti relativi alla **IV rata del contributo fisso IVS** dovuto all'Inps per il 2009 da parte di artigiani e commercianti.

- **Autoliquidazione Inail**

Scade il **16 febbraio** il termine ultimo per procedere all'autoliquidazione e al versamento in unica soluzione, o quale prima rata, del premio Inail relativo al saldo 2009 e all'acconto 2010. È possibile procedere al pagamento, oltre che in un'unica soluzione, in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio e le successive rispettivamente entro il 16 dei mesi di



	<p>maggio, agosto e novembre. Entro il 16 febbraio deve essere presentata anche la denuncia delle retribuzioni su modello cartaceo da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento. La dichiarazione, se trasmessa per via telematica, può, invece, essere presentata entro il 16 marzo</p>
17 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolarizzazione omessi versamenti Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 18 gennaio con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.
20 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010 Per il 20 febbraio 2010 è previsto il termine di scadenza per la trasmissione degli elenchi Intrastat per le operazioni relative al mese di gennaio 2010. <i>Il citato termine, comunque, potrebbe essere anche fatto slittare al 25 febbraio. Tale previsione non risulta comunque ancora ufficiale, non essendo stato emanato al momento l'apposito Decreto del Ministero dell'economia. Sulla specifica questione si ricorda che il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane stanno mettendo a punto dei provvedimenti amministrativi al fine di concedere una proroga agli operatori per quanto riguarda l'obbligo di invio telematico dei nuovi modelli Intrastat, che pertanto entrerebbe in vigore solamente a partire dal 30 aprile 2010.</i>
28 Febbraio	<ul style="list-style-type: none">▪ Comunicazione annuale dati Iva anno 2009 <i>Invio telematico della Comunicazione annuale dati Iva per l'anno 2009.</i><ul style="list-style-type: none">▪ Sostituti d'imposta – consegna CUD <i>Scade il 28 febbraio 2010 il termine per la consegna del CUD da parte dei datori di lavoro per certificare i compensi corrisposti (redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente) e le ritenute effettuate nel corso del 2009. Entro il medesimo termine i sostituti d'imposta devono, inoltre, consegnare le certificazioni delle ritenute operate a lavoratori autonomi e soggetti percettori di provvigioni o commissioni. I soggetti Ires, infine, consegnano ai percettori di utili, e somme equiparate, l'apposita certificazione con riferimento alle somme corrisposte nel 2009.</i>▪ Presentazione del modello EMens Trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente



	<p>da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Opzione Irap per i soggetti Irpef Termine per l'invio telematico, da parte di imprese individuali e società di persone, della comunicazione per l'opzione della determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali. L'opzione è irrevocabile per un triennio e vale dunque per gli anni dal 2010 al 2012. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altro triennio salva la possibilità di opzione del valore della produzione secondo le regole ordinarie.
2 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.02.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro la prima volta in data 18/12/06. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione, deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.
15 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.<ul style="list-style-type: none">▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

3) ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA



Con estremo ritardo, la circolare n.1/E/10 dell’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i necessari chiarimenti al fine di consentire ai contribuenti la corretta applicazione delle nuove regole in tema di compensazione “orizzontale” dei crediti Iva che eccedono determinati importi.

A questi chiarimenti ufficiali hanno fatto seguito altre precisazioni pervenute da esponenti dell’Agenzia Entrate in occasione delle recenti manifestazioni organizzate da Italia Oggi lo scorso 22 gennaio 2010 e dal Sole 24-Ore (Telefisco2010 del 27 gennaio 2010). Si osserva che molte risposte fornite in occasione dei citati eventi sono in linea con i contenuti della C.M. n.1/E/10 e, pertanto, si darà conto solo di quei chiarimenti che non hanno ancora avuto una conferma ufficiale.

Le nuove regole in sintesi

Crediti Interessati	<ul style="list-style-type: none">▶ Credito Iva annuale;▶ Credito Iva trimestrale (modello TR).
Limiti Compensazione	<i>Per importi eccedenti €10.000, la compensazione richiede la preventiva presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale (modello TR).</i>
Visto di conformità per credito annuale	<i>Per importi eccedenti €15.000, la compensazione richiede, oltre alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale, anche l’apposizione sulla dichiarazione stessa del visto di conformità da parte di soggetto abilitato.</i>
Momento di utilizzo	<i>Dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.</i>
Modalità di effettuazione compensazioni	<i>Le compensazioni che seguono le nuove regole dovranno essere eseguite obbligatoriamente per i canali ufficiali dell’Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline).</i>
Dichiarazione Annuale	<i>Per soggetti con credito da compensare o da rimborsare, di qualunque importo, è possibile presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (non unificata), a decorrere dal 1° febbraio.</i>

Si forniscono, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni necessarie alla corretta applicazione di questa disciplina, entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2010.

I chiarimenti ufficiali della C.M. n.1/E/10

irrelevanza delle compensazio	le compensazioni “verticali” o “interne” - effettuate anche utilizzando il modello in F24 - non concorrono al “tetto” di €10.000, né a quello di €15.000 ai fini
--------------------------------------	---



ni verticali (c.d. Iva da Iva)	dell'apposizione del visto di conformità. Il loro utilizzo, quindi, è assolutamente libero e non rileva ai fini dell'applicazione delle nuove regole;
natura dei limiti	le nuove regole si applicano solo alle compensazioni che eccedono l'importo di €10.000 o €15.000. I primi 10.000 o 15.000 euro, quindi, possono essere liberamente utilizzati con le vecchie regole;
due distinti plafond per credito annuale e crediti trimestrali	Il "tetto" di €10.000 è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione;
	tale limite, quindi, viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale);
credito annuale 2008 e crediti trimestrali anno 2009	il credito Iva relativo all'anno 2008 (risultante dal modello di dichiarazione Iva 2009) ed i crediti dei primi tre trimestri relativi all'anno 2009 (modelli TR presentati nel 2009) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione con le vecchie regole anche nel corso dell'anno 2010 fino alla presentazione della dichiarazione annuale ;
	tali crediti, se fatti confluire nella dichiarazione Iva 2010, si rigenerano in credito Iva relativo all'anno 2009 che quindi sconta l'applicazione delle nuove regole.

I chiarimenti ufficiali della videoconferenza di Italia oggi

visto di conformità: professionisti che si avvalgono di società di servizi	<ul style="list-style-type: none">▶ Il professionista che appone il visto deve possedere la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi;▶ in caso di più di 2 soci, i professionisti che detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale della società di servizi devono essere abilitati al rilascio del visto;▶ <i>la maggioranza assoluta del capitale sociale deve sussistere per l'intero periodo d'imposta e fino al rilascio del visto.</i>
---	--

I chiarimenti ufficiali di Telefisco 2010



Procedure concorsuali	<i>anche curatori e commissari liquidatori devono rispettare le nuove disposizioni previste in tema di compensazione dei crediti Iva.</i>
Obbligo di unificazione	<i>sono obbligati ad unificare e, quindi, non possono presentare la dichiarazione Iva annuale in forma autonoma i contribuenti a debito ma anche i contribuenti che presentano un saldo Iva pari a zero (tipicamente i contribuenti con liquidazione mensile che non hanno modifiche alla detrazione in dichiarazione).</i>
Credito annuale rilevante	<i>in caso di rettifica della detrazione o determinazione definitiva del pro-rata, il credito Iva utilizzabile in compensazione è quello risultante dalla dichiarazione e non quello dell'ultima liquidazione. Quindi, rileva il credito che emerge dal quadro VX o RX della dichiarazione Iva o del modello Unico.</i>
Polizze assicurative degli studi associati	<i>Ai fini della disciplina del visto di conformità, nella polizza assicurativa degli studi associati va esplicitamente indicato il professionista abilitato ed il massimale va adeguato al numero di visti indipendentemente dal numero dei professionisti associati.</i>
Controlli per il rilascio del visto di conformità	<i>nella check list dei controlli per il rilascio del visto va sempre indicata la causa che ha generato il credito, anche se non rientra tra quelle esemplificate nella C.M. n.1/E/10.</i>

4) AL VIA LE NUOVE REGOLE IVA SULLA TASSAZIONE DEI SERVIZI NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

Dal 1° gennaio 2010, pur in assenza della formale entrata in vigore di queste disposizioni (il Decreto Legislativo di recepimento non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), si applicano le nuove regole introdotte dalla Direttiva Comunitaria n.8/08, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi nei rapporti con l'estero.

L'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.58/E/09, ha in ogni caso ribadito la decorrenza dell'entrata in vigore delle nuove regole (1° gennaio), in attesa dell'approvazione del provvedimento definitivo, e fornito chiarimenti sui contenuti della nuova disciplina, da ritenersi già applicabile in ambito nazionale.

In considerazione della complessità della materia, invitando comunque i Signori Clienti a contattare lo Studio per ogni chiarimento, si propone una sintesi



schematica delle tipologie di operazioni più diffuse, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni, sia prestate che ricevute.

Tipo servizio prestato	1 Fino al 2009	2 Dal 1° gennaio 2010
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non imponibile art.9
Trasportatore italiano fattura ad impresa italiana un trasporto intracomunitario di beni	Imponibile al 20%	Imponibile al 20%
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto di beni in esportazione	In parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Interamente non soggetto art.7-ter
Trasportatore italiano fattura a impresa estera un trasporto interamente in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa italiana servizi accessori a trasporti di beni in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non imponibile art.9
Impresa italiana fattura a impresa estera (Ue o extra Ue) servizi accessori a trasporti in esportazione resi in Italia e servizi doganali	Non imponibile	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa extra Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) utilizzati in Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa Ue servizi pubblicitari (spot, inserzioni ecc.) ovunque utilizzati	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera manutenzioni su un	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter



impianto esistente in Italia		
Commercialista italiano fattura una consulenza fiscale a un'impresa estera	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Impresa italiana fattura a impresa estera corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi in Italia	Imponibile 20%	Imponibile 20%
Agente italiano fattura provvigione a impresa Ue per cessione intracomunitaria	Escluso	Non soggetto art.7-ter
Agente italiano fattura provvigione a impresa <i>extra</i> Ue per vendita di beni da Italia a Italia	Imponibile 20%	Non soggetto art.7-ter

Tipo servizio ricevuto	3 Fino al 2009	4 Dal 1° gennaio 2010
Impresa italiana acquista un trasporto intracomunitario di beni effettuato da un trasportatore Ue	Integrazione fattura estera imponibile 20%	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista un trasporto di beni in esportazione effettuato da trasportatore estero	Autofattura in parte non imponibile (percorso italiano) in parte escluso (percorso estero)	Autofattura interamente non imponibile
Impresa italiana acquista da impresa estera servizi accessori a trasporti di beni in importazione resi all'estero e servizi doganali	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%, ovvero non imponibile art.9 nei casi previsti
Impresa italiana acquista da una società <i>extra</i> Ue un servizio pubblicitario (inserzione su un giornale) utilizzato <i>extra</i> Ue	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana acquista da impresa estera un servizio di riparazione di un impianto esistente all'estero	No autofattura (escluso)	Autofattura imponibile 20%
Impresa estera fattura a impresa	No autofattura	No autofattura



italiana corrispettivo partecipazione a una fiera tenutasi all'estero	(escluso)	(fuori campo art.7-quinques)
Impresa italiana riceve da un avvocato tedesco una prestazione legale	Autofattura imponibile 20%	Autofattura imponibile 20%
Impresa italiana paga provvigioni ad agente estero per vendita di beni all'esportazione	Autofattura non imponibile	Autofattura non imponibile art.9

In ordine alla necessità di procedere all'autofattura ai sensi dell'art.17, co.2, del DPR n.633/72, si evidenzia come il Legislatore ha eliminato normativamente la possibilità di applicare il *reverse charge* tramite la più semplice procedura di integrazione della fattura emessa dal fornitore intracomunitario, che rimane espressamente prevista solo nel caso di acquisti di beni.

L'Agenzia delle Entrate, nell'evidente ottica di semplificazione, in una recente risposta (Forum fiscale del 22 gennaio 2010) avrebbe reintrodotta, in via facoltativa, la possibilità di utilizzare il metodo dell'integrazione anche per i servizi, fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali sul momento di effettuazione.

Nell'attesa, in ogni caso, di vedere ufficializzato questo chiarimento in via ancor più netta, la strada dell'autofattura rimane l'ipotesi che, stante l'impianto normativo, garantisce la correttezza formale dell'adempimento.

5) CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2009

Entro il giorno 1 marzo 2010 (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere consegnate o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d'imposta, le certificazioni attestanti l'effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell'anno 2009.

Trattasi, in particolare, dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali, nonché agli intermediari di commercio, oltre che delle ritenute d'acconto a carico del condominio per contratti di appalto.

La certificazione ha forma libera, pur dovendo contenere:

- i dati identificativi del sostituto d'imposta (che sottoscrive la certificazione);
- i dati identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);



⇒ la causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);

⇒ l'importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili (es. i contributi per le Casse Private di previdenza). Si ricorda che la rivalsa del 4% operata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera reddito a tutti gli effetti e deve essere assoggettata a ritenuta d'acconto;

⇒ l'ammontare delle ritenute operate;

⇒ l'ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione separata, Enasarco, ecc.);

⇒ il periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della ritenuta.

I dati indicati nella certificazione sono utili per la redazione del modello 770 semplificato.

Di seguito, si riportano le principali ipotesi richiamate dalla dichiarazione dei sostituti d'imposta (sulla certificazione non è obbligatorio riportare la codifica, anche se una corretta descrizione può facilitare la compilazione della dichiarazione):

A	prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
C	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H	indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d'impresa;
M	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere;
N	indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: <ul style="list-style-type: none">▶ nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;▶ in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
O	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste



	l'obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R	provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T	provvigioni corrisposte a mediatore;
U	provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V	provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici;
W	corrispettivi erogati da condomini, nel 2009, per prestazioni relative a contratti d'appalto.

Vale anche la pena di precisare che:

- ➔ in relazione ai compensi erogati agli **sportivi dilettanti**, deve essere evidenziata nella certificazione anche la somma che non concorre alla formazione del reddito (fino ad €7.500,00 ai sensi dell'art.69, co.2, del Tuir), tanto nel caso di erogazioni inferiori a tale soglia che superiori;
- ➔ per memoria, è opportuno certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i **regimi agevolati, relativi alle nuove iniziative** di cui all'art.13 della L. n.388/00, in quanto gli stessi vanno poi evidenziati nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- ➔ sempre per memoria, nel caso di erogazione di compensi di **lavoro autonomo a ricercatori residenti all'estero** di cui al D.L. n.185/08, è bene indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell'ammontare erogato), sempre ai fini della corretta compilazione del modello 770 semplificato.

6) CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL CORSO DEL 2009

Entro il giorno **1 marzo 2010** (il 28 febbraio, infatti, cade di domenica) debbono essere rilasciate le certificazioni attestanti l'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

Il medesimo adempimento deve essere rispettato dai soggetti, anche diversi dalle società di capitali, che hanno corrisposto remunerazioni di contratti



di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale o misto.

Le **somme da certificare possono essere pertanto ricondotte:**

- alla distribuzione di riserve di utili, anche se relative a società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (le somme non concorrono alla formazione del reddito dei percipienti);
- alla distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1, del Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile);
- all'erogazione di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
- all'erogazione di proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi;
- alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.

La **certificazione**, invece, **non deve essere rilasciata:**

in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR n.600/73;

il caso più frequente è quello dei dividendi erogati ai titolari di partecipazioni non qualificate;

in relazione agli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 del D.Lgs. n.461/97.

Infine, la **certificazione può essere rilasciata** ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le somme pagate in Italia.

Oggetto della certificazione sono esclusivamente le somme materialmente pagate nel corso del 2009; in particolare relazione ai dividendi (ma il concetto è di natura generale), è opportuno notare che lo schema di certificazione riporta la distinzione tra:



utili formati sino al periodo in corso al 31.12.07

e utili formati successivamente.

Il differente periodo di formazione delle riserve incide sulla quota imponibile degli utili in capo al percettore, che varia, rispettivamente, **dal 40 al 49,72%**, in connessione con la modifica dell'aliquota Ires.

È possibile reperire il modello da utilizzare per il periodo 2009 sul sito <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Mo dulistica/Comunicazioni+e+domande/CUPE+2010/>

7) IRAP 2010 - POSSIBILE OPZIONE PER I SOGGETTI IRPEF IN CONTABILITÀ ORDINARIA

La presente informativa interessa esclusivamente le società di persone e le ditte individuali in regime di contabilità ordinaria

La Finanziaria 2008 ha profondamente innovato le regole per la determinazione della base imponibile Irap a decorrere dal periodo d'imposta 2008, creando due distinte regole:

le società di capitali

i soggetti Irpef (società di persone e ditte individuali), invece,

determinano la base di calcolo assumendo le risultanze delle scritture contabili, quindi senza considerare eventuali regole dettate dal Tuir per la determinazione dell'imponibile delle imposte dirette;

mantengono sostanzialmente il precedente criterio (salvo poche modifiche), consistente nella somma algebrica di determinate voci, così come rilevanti ai fini delle imposte dirette.

Tale impostazione può creare, evidentemente, dei disallineamenti fiscali tra l'uno e l'altro metodo.

Per evitare disparità, è stato previsto che **i soggetti Irpef che adottano il regime di contabilità ordinaria** (quindi sono esclusi i soggetti in contabilità semplificata) possano optare per l'applicazione del regime proprio delle società di capitali, se ritenuto maggiormente conveniente.



Tale opzione:

- ➔ vincola il contribuente per un triennio;
- ➔ in relazione al periodo 2010-2012 deve essere manifestata mediante invio di una comunicazione telematica entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta, quindi entro il prossimo **2 marzo 2010**.

Si deve però segnalare che le interpretazioni fornite dall'Amministrazione in merito alle modalità applicative dell'Irap per le società di capitali (con riferimento al concetto di inerenza dei costi) in realtà rendono poco vantaggiosa tale opzione, anche alla luce del fatto che le plusvalenze patrimoniali diverranno imponibili a seguito di opzione.

In estrema sintesi, salvo che non vi siano importi molto significativi di costi non deducibili per cui potrebbe essere plausibile rischiare l'opzione (nel qual caso potrà essere valutata questa opportunità), lo Studio consiglia di rimanere nel regime naturale, senza esercitare l'opzione.

8) TASSA VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI – VERSAMENTO ENTRO IL 16 MARZO

Le società di capitali, anche se in fase di liquidazione, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali entro il termine di **venerdì 16 marzo 2010**. Tale tassa è stata introdotta nel 2001 e sostituisce la bollatura iniziale del libro giornale, del libro degli inventari oltre che dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, pur rimanendo obbligatoria la numerazione progressiva delle pagine che compongono detti registri e, in alcuni casi, necessaria l'apposizione della marca da bollo, non è più necessaria la bollatura prima della loro messa in uso.

Detta bollatura iniziale è stata sostituita da un versamento (deducibile ai fini delle imposte) forfetario da effettuarsi una *tantum* ciascun anno a carico delle società di capitali di importo pari a:

€ 309,87



per la generalità delle società;

€ 516,46



per le società con capitale al 1 gennaio 2010 sia superiore a €516.456,90.

Tale versamento dovrà essere esibito alla camera di commercio in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2010.

Soggetti esclusi



Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa le società di persone, le società cooperative e di mutua assicurazione, gli enti non commerciali e le società di capitali fallite.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono comunque soggette ad imposta di bollo in misura doppia (€29,24 anziché 14,62) da applicare sulle pagine dei registri.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato attraverso il modello F24, utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo 7085 e indicando quale annualità il 2010. La compilazione riguarda la sezione "erario". Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

SEZIONE ERARIO							
IMPOSTE DIRETTE- RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI	codice tributo	rateazione/regione/p rov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati		
IIVA	7085		2010	309,87			
Codice ufficio							
Codice atto							SALDO (A-B)
TOTALE A				309,87	B		309,87

9) ENTRO IL 31/03/10 OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 55%

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2009 **entro il prossimo 31 marzo 2010**, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta, né con riferimento ai periodi d'imposta in cui non sono state sostenute spese.

L'invio telematico del modello IRE entro il 31 marzo 2010



La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per:

- ▶ interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
- ▶ interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- ▶ interventi di installazione di pannelli solari;
- ▶ interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il [modello](#) da compilare e il [software](#) per effettuare l'invio telematico dei dati.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta

La comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2009 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2009. Se le spese sono sostenute da più di un proprietario o detentore dell'immobile oggetto di intervento, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi. La comunicazione non va, invece, inviata nei seguenti casi:

- ▶ qualora i lavori iniziati nel 2009 o in anni precedenti e proseguiti nel 2010 non abbiano avuto il sostenimento di spese nel corso dell'anno solare 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2009;
- ▶ qualora i lavori siano iniziati in anni precedenti al 2009 e conclusi nel periodo d'imposta 2009.
- ▶

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La scadenza dell'invio telematico, per tali soggetti, coincide con il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2010 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011.


Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il



[sito web](#), dei dati relativi agli interventi realizzati.

Il divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri contributi comunitari, regionali o locali

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la R.M. n.3/10 sulla compatibilità della detrazione del 55% con specifici contributi per i medesimi interventi disposti da Regioni, Province e Comuni.



Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato.


Pertanto, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dovrà scegliere se beneficiare della detrazione ai fini Irpef/Ires ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

10) CREDITO D'IMPOSTA PER L'INSTALLAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA

Le Legge finanziaria per l'anno 2008 ha previsto, con l'obiettivo di prevenire furti ed altri atti illeciti, un credito d'imposta (utilizzabile in compensazione nel modello F24) pari all'80% delle spese sostenute nel triennio 2008-2009-2010 per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, tra cui:

- ▶ telecamere di videosorveglianza;
- ▶ sistemi di allarme;
- ▶ inferriate, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza;
- ▶ casseforti e cassette di sicurezza;
- ▶ macchinette antifalsari;
- ▶ sistemi di pagamento con moneta elettronica (terminali per carte di credito).

Il credito d'imposta non può essere cumulato con altre misure di aiuti di stato sugli stessi costi ammissibili o con altri sostegni "de minimis" se il cumulo supera la soglia massima di €200.000 nell'arco di tre esercizi. L'agevolazione è concessa esclusivamente per la prima installazione nel luogo di esercizio dell'attività a:



Rientrano nel campo di applicazione dell'agevolazione anche le farmacie e gli impianti di distribuzione automatica di carburante. Sono, invece, esclusi le imprese che vendono beni dalle stesse prodotti e gli agenti di commercio. Le istanze devono essere presentate compilando il modello IMS, inviando i dati telematicamente mediante il software "CREDITOSICUREZZA" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e verranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Sono richiesti gli estremi della documentazione attestante l'effettività delle spese agevolabili (fattura o costo sostenuto dal concedente in caso di acquisto con contratto di leasing).

L'accoglimento o il diniego dell'incentivo avverrà sempre in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Le istanze possono essere presentate dal 2 febbraio 2010 per le spese sostenute dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. Qualora sia già stata presentata un'istanza negli anni precedenti (2008 o 2009), sono agevolabili le nuove spese sostenute nel limite della capienza delle soglie massime previste

ESEMPIO

Per esempio una PMI che ha fruito di un credito di €2.000 per una spesa sostenuta nel 2008 potrà chiedere un nuovo credito d'imposta fino all'importo di €1.000 per spese agevolabili sostenute nel 2010.

11) CONDIZIONI E MODALITÀ DI RILASCIO DEL DURC

Che cos'è il Durc



Il Documento Unico di Regolarità è il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa, sotto il profilo degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti:

- ➔ dell'Inps;
- ➔ dell'Inail;
- ➔ della Cassa Edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività);
- ➔ degli altri gestori di forme di contribuzione e assicurazione obbligatoria.

Soggetti interessati

In linea generale, il Durc è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi (anche privi di dipendenti) nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia, ivi compresi i datori di lavoro pubblici.

Col passare del tempo, tuttavia, in virtù dell'efficacia e del favorevole impatto che sta dimostrando come strumento di contrasto al lavoro nero ed irregolare e di sostegno alla competitività delle imprese regolari, si assiste ad una graduale estensione del relativo campo di applicazione.

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA	
Campo di applicazione e normativa di riferimento	Tipologie di attività per le quali è richiesto
Appalti pubblici <ul style="list-style-type: none">▶ art.2, D.L. n.210/02, conv. L. n.266/02;▶ art.38, D.Lgs. n.163/06;▶ art.118, co.6 e 6-bis) D.Lgs. n.163/06 come modif. dall'art.3, co.1, lett.b) e h) del D.Lgs. n.113/07;▶ art.1, D.M. 24/10/07	<ul style="list-style-type: none">▶ Edilizia▶ Opere, Forniture e Servizi▶ Gestione servizi e attività in concessione o convenzione▶ Iscrizione all'albo fornitori▶ Rilascio attestazione SOA
Appalti privati <ul style="list-style-type: none">▶ Art.90, co.9, lett.a) e c), D.Lgs. n.81/08;▶ Art.1, D.M. 24/10/07.	Edilizia <ul style="list-style-type: none">▶ Per verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi▶ Per i lavori soggetti al rilascio di permesso di costruire o D.I.A.
Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari Art.10, co.7, D.L. n.203/05, conv. L. n.248/05.	Imprese di tutti i settori di attività



Accesso alle sovvenzioni e benefici comunitari per la realizzazione di investimenti Art.1, co. 553, L. n.266/05 (Finanziaria 2006)	Imprese di tutti i settori di attività
Accesso ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e leg. sociale ▶ Art.1, co.1175-1176, L. n.296/06 (Finanziaria 2007) ▶ Art.1, D.M. 24/10/07	Imprese di tutti i settori di attività
Conguaglio dell'indennità di malattia D.M. 28 maggio 2009	Aziende del trasporto pubblico locale
Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche Art.11-bis, L. n.102/09 e s.m.i.	Commercianti ambulanti

Chi rilascia il Durc

Il Durc viene rilasciato dall'Inps; dall'Inail; dalle Casse Edili, nel settore edile; dagli altri enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (es.: Inpdap), previa convenzione con Inps e Inail e dagli enti bilaterali, in via sperimentale e per un periodo di 24 mesi, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, limitatamente, in questo caso, ai soli datori di lavoro che vi aderiscono.


Chi può richiedere il Durc

Il Durc può essere richiesto:

- ➔ dall'impresa interessata, anche attraverso i consulenti del lavoro, i commercialisti e le associazioni di categoria provviste di delega (c.d. intermediari);
- ➔ dalle pubbliche amministrazioni appaltanti;
- ➔ dagli enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;
- ➔ dalle SOA (società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva).

Al riguardo si fa presente che, dall'inizio del 2009, le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di **acquire d'ufficio** (anche attraverso gli strumenti informatici) il Durc dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Come richiedere il DURC



Condizioni per il rilascio del Durc

Affinché venga emesso un Durc regolare deve contemporaneamente sussistere la regolarità nei confronti di Inps, Inail, Cassa edile (per le imprese appartenenti a tale settore di attività) o eventuali altri istituti che gestiscono le forme di contribuzione obbligatoria (es. Inpdap).


In linea generale, la regolarità contributiva è attestata dagli istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- ➔ correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- ➔ corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli istituti previdenziali come dovuti;
- ➔ inesistenza di inadempimenti in atto.

Con l'entrata in vigore del D.M. 24/10/07, il rilascio del Durc è stato subordinato al rispetto "anche" di alcune norme in materia di tutela e sicurezza delle condizioni di lavoro. Più precisamente, il D.M. individua una serie di violazioni - alcune di natura penale e altre di natura amministrativa - che inibiscono il rilascio del Durc da parte degli organi preposti per predeterminati periodi (da 3 mesi a 2 anni a seconda dell'illecito commesso).

Va tuttavia precisato che l'accertamento di una delle violazioni suddette non pregiudica il rilascio del Durc finalizzato alla partecipazione agli appalti pubblici e privati, ma è volto esclusivamente alla fruizione dei benefici economici e normativi da parte dei datori di lavoro.

Di fatto oggi esistono, quindi, **due tipologie di Durc**:





Modalità di presentazione dell'autocertificazione per godere dei benefici economici e normativi	
4.1.1 Chi deve presentarla	Tutti i datori di lavoro (senza eccezione alcuna) appartenenti a qualunque settore di attività che hanno già fruito (a partire dall'1/01/07), che attualmente fruiscono o che fruiranno in futuro delle agevolazioni contributive previste dall'elenco allegato alla Circ. n.5/08 del MLPS.
4.1.2 Dove	Va presentata presso la Direzione provinciale del lavoro (DPL) territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa interessata.
Come	<ul style="list-style-type: none">▶ Va sottoscritta dal legale rappresentante e presentata facendo esclusivamente uso del modello allegato alla circolare ministeriale n.34/08 (in caso d'invio telematico si veda di seguito);▶ È sufficiente presentarla solo una volta con l'obbligo, tuttavia, per il dichiarante di comunicare tempestivamente eventuali "<i>variazioni rilevanti</i>" (vale a dire irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro elencate nella Tab. A, allegata al D.M. 24/10/07) allo stesso ufficio presso il quale è stata depositata la prima autocertificazione;▶ Per le imprese in possesso di più matricole Inps è sufficiente presentare un solo modello, a condizione che vengano tuttavia indicati tutti i diversi numeri di matricola (salvo che non abbia un accentramento contributivo);▶ Può essere presentata alternativamente a mano, per raccomandata, via fax o per via telematica;▶ In caso di spedizione (con qualunque mezzo) va accompagnata da una copia del documento d'identità in corso di validità del dichiarante.
Quando	<ul style="list-style-type: none">▶ Per i datori di lavoro che hanno fruito a partire dal 30/12/07 dei benefici, andava presentata entro il 30 aprile 2009;▶ Per i datori di lavoro che non hanno ancora richiesto alcun beneficio contributivo andrà presentata comunque antecedentemente alla prima richiesta del beneficio stesso (es. trasmissione del DM o dell'Emens) fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.
Cosa sostituisce	Non sono più dovuti né l'invio all'Inps del Modello cod.SC37, né l'invio dell'autocertificazione all'Inail richiesta in occasione dell'autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 MAT.



L'invio telematico

Nel caso si opti per l'invio telematico dell'autocertificazione, ferme restando le altre modalità sopra indicate, occorrerà procedere osservando le seguenti indicazioni:

- ➔ è necessario, prima di tutto, scaricare il modello direttamente dal sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it e salvarlo sul proprio computer. Il documento andrà compilato in tutti i relativi campi e andrà apposta la firma digitale certificata da uno degli organismi elencati dal CNIPA;
- ➔ nell'oggetto della mail bisognerà, inoltre, indicare la DPL territorialmente competente a ricevere la dichiarazione, di modo che il file così trasmesso sul sistema ministeriale centrale, venga successivamente smistato all'ufficio periferico competente per territorio;
- ➔ la procedura dovrà essere completata con l'invio del file così predisposto (per e-mail o Pec) all'indirizzo di posta elettronica: AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it;
- ➔ al messaggio di posta suddetto dovrà essere, infine, allegata la scansione di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante.

La trasmissione dell'autocertificazione con le suindicate modalità equivale alla trasmissione in formato cartaceo tradizionale e non necessita, pertanto, di ulteriori passaggi.

I benefici a cui si accede

I benefici normativi e contributivi, la cui fruizione resta preclusa in mancanza del Durc regolare, sono individuati da una tabella (avente carattere esemplificativo e non esaustivo) allegata alla circolare del Ministero del Lavoro n.5/08, classificazione alla quale fa a sua volta esplicito rinvio anche la circolare Inps n.51/08. In linea generale:

per benefici contributivi

θ

devono intendersi *"quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo"*. Non rientrano in questa nozione, pertanto, quei regimi di sottocontribuzione che caratterizzano interi settori (es. agricoltura), territori (es. zone montane o zone a declino industriale), ovvero speciali tipologie contrattuali che godono di un'aliquota contributiva "speciale"

I benefici normativi

θ

sono, invece, *"quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre in materia di lavoro e legislazione sociale"*. Rientrano, quindi, in quest'ultima categoria le agevolazioni fiscali, i contributi e le sovvenzioni previsti dalla normativa vigente connesse alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro (es. cuneo fiscale, credito d'imposta per nuove assunzioni effettuate in determinati ambiti settoriali)



per benefici contributivi	I benefici normativi
<p style="text-align: center;">θ</p> <p>prevista per legge (es. apprendistato).</p>	<p style="text-align: center;">θ</p> <p>o territoriali).</p>

La validità del Durc

- ▶ Per gli appalti privati in edilizia il Durc ha validità trimestrale;
 - ▶ Per le agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria, il certificato ha validità mensile;
 - ▶ Negli altri casi, pur avendo il Durc validità mensile, esso è tuttavia legato alla specifica normativa di riferimento e quindi:
 - Appalti pubblici, la validità è legata allo specifico appalto ed è limitata alla fase per la quale il certificato è stato richiesto (es. stipula contratto, pagamento SAL, ecc.);
 - Attestazione SOA e iscrizione all'Albo Fornitori, allo specifico motivo della richiesta.
- La validità decorre dalla data di rilascio del documento stesso.

Conseguenze della mancata regolarità contributiva attestata tramite il Durc

Nel caso di un Durc negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa:

- ➔ nei lavori pubblici:
 - ▶ perderà l'aggiudicazione dell'appalto (o, se già assegnato, lo stesso verrà revocato);
 - ▶ non potrà stipulare alcun contratto di appalto o subappalto;
 - ▶ non avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) o delle liquidazioni finali (SFL);
- ➔ nei lavori privati in edilizia potrà conseguire, invece, la sospensione del titolo abilitativo connesso al permesso di costruire o alle DIA;
- ➔ non avrà l'attestazione da parte delle SOA;



- decadrà dai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e dai finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria.

12) RICHIESTA E RACCOLTA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA (CONTABILITÀ ESTERNE)


Ditta / professionista			
Sede legale/residenza			
Data eventuale variazione			
Codici attività 2009 (Ateco2007)		N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità serve anche riscontro con attività effettivamente esercitata (C.M. n.57/E/09).	
Regime contabile			
Periodicità liquidazioni 2009	<input type="checkbox"/> mensile	<input type="checkbox"/> trimestrale	<input type="checkbox"/> annuale (minimi e nuove iniziative)
Verifica limite volume d'affari	<input type="checkbox"/> effettuata		<input type="checkbox"/> non effettuata
Verifica compilazione quadro VO	<input type="checkbox"/> effettuata		<input type="checkbox"/> non necessaria
Quadro RX a debito	versamento <input type="checkbox"/> 16/03 <input type="checkbox"/> 16/06 <input type="checkbox"/> 16/07	<input type="checkbox"/> in unica soluzione <input type="checkbox"/> rateizzato (n° rate)	
Quadro RX a credito	riporto in compensazione credito per <input type="checkbox"/> con scelta del non superamento dell'importo di € 10.000 <input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito non superiore ad € 15.000 <input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito superiore ad € 15.000 con apposizione visto/firma organo controllo		
Presentazione dichiarazione a credito	<input type="checkbox"/> Iva autonoma entro febbraio <input type="checkbox"/> Iva autonoma entro settembre		<input type="checkbox"/> Iva unificata
In caso di richiesta rimborso		<input type="checkbox"/> verifica requisiti <input type="checkbox"/> richiesta di rimborso (modello VR) per	
Società di comodo nel 2007 2008		<input type="checkbox"/> SI (credito Iva da	<input type="checkbox"/> No



e 2009 e operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi minimi nei tre anni	espungere)	
--	------------	--



Schematizzazione di sintesi



Attività 01 e 02

4.2 **Analisi grado di conoscenza del cliente della normativa Iva**

Per una corretta acquisizione dei dati necessaria ad un'altrettanto corretta predisposizione della dichiarazione, è necessario capire il grado di conoscenza del cliente della materia Iva (soprattutto nel caso di clienti di nuova acquisizione).

Per una veloce verifica può essere utile

compilare con il cliente

far compilare al cliente

le seguenti *check list* (vedi moduli separati):

- CHECK LIST CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE;
- CHECK LIST CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA;
- CHECK LIST CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND;
- CHECK LIST CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE;
- CHECK LIST RACCORDO VOLUME D'AFFARI / RICAVI.



4.3 **Analisi impianto contabile**

Il cliente tiene

- unica contabilità Iva
- contabilità separate per le seguenti attività:

- unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)
- i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):

4.4 **Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche**

Nel corso del 2009 (oppure nel 2010 prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amm.ne finanziaria, ecc.):

4.5 **Acquisizione documentazione**

A seconda del livello di automazione dell'azienda e del tipo di *report* che il sistema gestionale fornisce, acquisire:

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2009 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi; | [| <i>Per compilazione
quadro VE</i> |] |
| <input type="checkbox"/> tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2009 e/o registri acquisti; | [| <i>Per compilazione
quadro VF</i> |] |
| <input type="checkbox"/> dettaglio operazioni passive con applicazione del <i>reverse charge</i> (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con <i>reverse charge</i> , rottami, oro industriale, subappalti edilizia, ecc.), se dai tabulari o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche; | [| <i>Per compilazione
quadro VJ e alcuni
righe di dettaglio
del quadro VF</i> |] |
| <input type="checkbox"/> dettaglio importazioni registrate nel 2009, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulari e/o registri di cui sopra; | [| <i>Per compilazione
quadro VF23 c.3 e 4</i> |] |



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra; | [
<i>Per compilazione
quadro VF23 c.5 o 6</i>
] |
| <input type="checkbox"/> dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condominii (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra; | [
<i>Per compilazione
Rigo VA13</i>
] |
| <input type="checkbox"/> dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all'art.74 (es.: tabacchi, schede telefoniche, eccetera), nel caso di soggetto con prorata, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra; | [
<i>Per compilazione
VF34 (casella 6)</i>
] |
| <input type="checkbox"/> operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione; | [
<i>Per compilazione
prospetto B o C delle
istruzioni</i>
] |
| <input type="checkbox"/> idem per altri eventuali regimi speciali. | [
<i>Per compilazione:
quadro VF sez. 3-B
(per regime speciale
agricolo); prospetto A
delle istruzioni per
agenzie viaggio</i>
] |

4.6 Acquisire inoltre,

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra; | [
<i>Per determinazione
volume d'affari
(quadro VE)</i>
] |
| <input type="checkbox"/> copia liquidazioni periodiche effettuate, se non riportate nei registri Iva; | [
<i>Per compilazione
quadro VH</i>
] |
| <input type="checkbox"/> copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati); | [
<i>Per compilazione
quadro VL</i>
] |
| <input type="checkbox"/> copia modelli F24 immatricolazioni (per rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario) | [
<i>Per compilazione
quadro VH sez. II e VL</i>
] |
| <input type="checkbox"/> copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del | [
<i>Per compilazione</i>
] |



credito Iva anno precedente;	[quadro VL]
<input type="checkbox"/> copia modello F24 per eventuale adeguamento ai parametri per l'anno 2008 (codice tributo 6493) ed importo maggiori corrispettivi;	[Per compilazione VA11]
<input type="checkbox"/> copia modello F24 per eventuale adeguamento agli studi di settore per l'anno 2009 (cod. tributo 6494) ed importo maggiori corrispettivi (da fornire dopo l'eventuale avvenuto versamento);	[Non va più in dichiarazione Iva, ma andrà indicato in Unico]
<input type="checkbox"/> copia dichiarazione annuale (modello Unico) dello scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso);	[Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro-rata anni precedenti, ...]
<input type="checkbox"/> copia mastri contabili del conto erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato.	[Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.]
 Richiedere al cliente:	
<input type="checkbox"/> suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2009 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni	[Per compilazione VF24 (si ricorda che il totale deve coincidere con l'importo di rigo VF20 c.1);]
<input type="checkbox"/> al fine della compilazione del quadro VT, è necessario chiedere la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).	[Per compilazione quadro VT N.B. Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione.]

Attività 03

4.7 Problematiche/violazioni riscontrate

Durante la fase 02, 03 o 04 sono emerse le seguenti incongruità/problematiche:

- errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell'azienda nelle seguenti situazioni:



-
-
-
- errata applicazione istituto del *plafond* (il *plafond* è stato "scaricato" considerando gli utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate – vedi momento di effettuazione dell'operazione. N.B. l'errore potrebbe provocare conseguenze particolarmente nell'ipotesi di utilizzo del *plafond* mobile);
 - omessi/ritardati versamenti:

-
-
-
- altre violazioni:

5

5.1 Individuazione azioni correttive

Con il cliente sono state individuate le seguenti azioni correttive:

5.2 Dichiarazione con credito in compensazione superiore ad € 15.000

Necessita apposizione:

del visto di conformità di un professionista abilitato ed iscritto all'elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente e che predispose la dichiarazione annuale Iva e la trasmette telematicamente;

del visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF) che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, con la precisazione che l'assistenza fiscale dei CAF è esclusa per le imprese soggette all'Ires: tenute alla nomina del collegio sindacale; alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;

firma dal parte dell'organo preposto al controllo contabile di cui all'art.2409-*bis* del c.c. (società di capitali, nei casi previsti).

Nei casi di cui sopra il professionista o RAF o l'organo di controllo dovranno effettuare i controlli formali previsti dalla C.M. n.57/E/09, redigere un'apposita *check list* e conservare copia della documentazione controllata.



5.3 Note

Incaricato dello studio/professionista	Responsabile/incaricato dell'azienda
<hr/>	<hr/>

CHECK-LIST CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE

1) Sono state registrate tutte le operazioni	attive	Chiedere conferma ultimo n° fattura del	<input type="checkbox"/> (effettuato)
--	--------	---	---------------------------------------



(fatture/corrispettivi) relative ad operazioni effettuate nel 2009 e stampati i registri definitivi?	cliente	
2) Verificare se entro il 15/01/10 sono state emesse fatture differite relative a consegne di dicembre. N.B. in caso di risposta affermativa, fare attenzione, le vendite devono rientrare nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2009.	<input type="checkbox"/> NO (nessuna fattura differita)	<input type="checkbox"/> SI
3) Ci sono fatture con Iva ad esigibilità differita (es.: enti pubblici) oppure Iva di cassa non ancora incassate al 31/12/09?	<input type="checkbox"/> NO
4) È stato annotato nel registro Iva vendite/corrispettivi, l'importo dei maggiori corrispettivi da adeguamento ai parametri o studi di settore relativo al 2008 effettuato in sede di Unico? N.B. Idem se adeguamento per 2009.	<input type="checkbox"/> NO (no adeguamento)	<input type="checkbox"/> SI (ins. Reg.)
5) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai versamenti periodici effettuati ? ¹	<input type="checkbox"/> NO (nessun versamento dovuto)	<input type="checkbox"/> SI
6) I versamenti risultano tutti regolari nei termini ed importi o risulta necessario effettuare ravvedimenti? Scadenze mensili: 16/02/09 16/03 16/04 18/05 16/06 16/07 17/08 (prorogato 20/08) 16/09 16/10 16/11 16/12/09 18/01/10 ² . Scadenze trimestrali: 18/05/09 17/08 (prorogato 20/08) 16/12/09 16/02/10 (solo per trimestrali speciali).	<input type="checkbox"/> NO (ravvedimento da effettuare per)	<input type="checkbox"/> SI (vers.regolari)
7) Controllo regolare versamento acconto del 28/12/2009. Attenzione	<input type="checkbox"/> (non dovuto)	<input type="checkbox"/> (vers.regolare)

¹ Anche se per effetto della semplificazione introdotta dal DPR n.435/01 non è più obbligatoria l'annotazione della liquidazione nel registro, appare comunque opportuno, ai fini di un adeguato controllo, continuare ad effettuare la stessa e a riconciliare i dati dei debiti risultanti dalla liquidazione con i versamenti, anche in compensazione, eseguiti (si ricorda che l'Amministrazione Finanziaria può comunque chiedere conto dei dati risultanti dalla liquidazione).

² Per i rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario, raccogliere anche i versamenti effettuati con lo speciale modello F24 auto comunque eseguiti almeno 9 giorni prima dell'immatricolazione. Si ricorda che l'Iva versata va comunque scomputata nel periodo di liquidazione in cui avviene la cessione.



<p>ai casi di riduzione! Effettuare ravvedimento operoso nei casi non sia stato versato dal cliente. Attenzione! l'acconto dovuto (sulla base del metodo scelto) va indicato in VH13 indipendentemente dal versamento.</p>		
<p>8) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai ravvedimenti operosi effettuati entro la d.a.Iva e relativi a ritardati/irregolari versamenti periodici?1</p>	<p><input type="checkbox"/> NO (nessun ravvedimento operoso necessario)</p>	<p><input type="checkbox"/> SI (effettuato)</p>
<p>9) È stato controllato che per i soggetti con "ventilazione dei corrispettivi" le fatture emesse non abbiano superato il 20% del vol. d'affari e che gli acquisti di merce diversa da quella dest. alla rivendita non abbiano superato il 50% del totale acquisti?</p>	<p><input type="checkbox"/> NO (soggetto non ventilato)</p>	<p><input type="checkbox"/> SI (permane possibilità ventilazione)</p>
<p>10) Le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni assimilate indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d'affari rettificato [VE30/(VE40 - cessioni beni in transito e cessioni di beni depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale)] ?</p>	<p><input type="checkbox"/> NO</p>	<p><input type="checkbox"/> SI (l'azienda potrebbe applicare il <i>plafond</i>)</p>
<p>11) È stato controllato che le esportazioni (<i>extra</i> U.E.) fatturate senza applicazione dell'Iva e ricomprese nel rigo VE30 risultino da adeguata prova doganale e che le esportazioni con trasporto a cura del cessionario (art.8 co.1 lett.b) siano avvenute entro 90 giorni?</p>	<p><input type="checkbox"/> NO (nessuna esportazione) <input type="checkbox"/> problemi su prot. n°</p>	<p><input type="checkbox"/> SI (tutte nei termini)</p>
<p>12) È stato controllato che le cessioni intracomunitarie comprese nel rigo VE30 ed evidenziate nel rigo VE30 c.3 rispecchino i modelli Intrastat presentati?</p>	<p><input type="checkbox"/> NO (no operazioni U.E.)</p>	<p><input type="checkbox"/> SI (effettuato)</p>
<p>12b) Esiste altresì adeguata</p>		<p><input type="checkbox"/> SI</p>



documentazione che dimostra l'uscita dei beni dal territorio nazionale ³ nonché la correttezza della partita Iva comunitaria?		(verificato)
13) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revocche) ricevute dai clienti siano state annotate dal contribuente nell'apposito registro (o in apposita sezione del registro vendite o corrispettivi) e che siano state trasmesse all'Agenzia delle Entrate le relative comunicazioni telematiche?	<input type="checkbox"/> NO (nessuna dichiarazione d'intento ricevuta) <input type="checkbox"/> Problemi per	<input type="checkbox"/> SI (controllato)
14) Controllo importo/composizione volume d'affari 2009, Controllo con fatture/contabilità (vedi prosp. raccordo con ricavi). Verifica composizione volume prestazioni/vendite al fine di poter optare dal 2010 per la liq. Iva trimestrale o mantenere la liq. trimestrale di cui a opzione precedentemente esercitata.	Vendite: Prestaz.: Totale:	Liq. Iva da 2010 <input type="checkbox"/> mensile (naturale) <input type="checkbox"/> trim. x opzione
15) Regime contribuenti minimi (art.1, co.96-117 L. 244/2007) – regime naturale in vigore dal 2008 ⁴ È un regime naturale che riguarda solo le persone fisiche che hanno realizzato un volume di ricavi (competenza) o percepito compensi (cassa) non superiori ad €30.000 (ragguagliati) e non hanno effettuato particolari operazioni/attività (esportazioni, regimi speciali), nel	<input type="checkbox"/> soggetti che nel 2009 hanno optato per l'applicazione del regime normale in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO33 e che non sono decaduti in corso d'anno ⁵ <input type="checkbox"/> soggetto minimo nel 2009 che decade con effetto dal 2010 <input type="checkbox"/> passaggio al regime dei minimi dal 2010: 1) su dichiarazione relativa al 2009: gestione eventuale rettifica detrazione da art.19bis-2, co.3 – rigo	

³ Si veda R.M. n.435/E/07 e R.M. n.477/E/08.

⁴ I soggetti che iniziano l'attività e ritengono di avere i requisiti devono comunque barrare l'apposita casella presente nel quadro B del modello AA9/10.

⁵ Per il solo 2008, l'opzione esercitata per il regime ordinario può essere revocata (in deroga) con effetto dal 2009. In tal caso i contribuenti minimi essendo esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale comunicheranno la revoca nel 2010 presentando il quadro VO in allegato alla dichiarazione redditi (C.M. n.73/E/07, punto 2.4.1). Nel caso, invece, in cui i contribuenti decada (per superamento del volume dei ricavi/compensi per oltre il 50%, ecc), dovrà essere compilata la dichiarazione senza, ovviamente, barrare la casella VO33, nonché adempiere a tutti gli altri obblighi.



<p>triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali (anche tramite appalto, locazione o leasing) per un ammontare superiore ad €15.000 (senza ragguaglio), non pagano compensi a dipendenti e assimilati e non detengono partecipazioni in regime di trasparenza.</p>	<p>VA14 - e gestione fatture con Iva ad esigibilità differita non ancora incassate al 31/12/09 – quadro VE; 2) dal 2010 emettere fattura senza Iva</p>	
<p>16) Regimi fiscali agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo (art.13 L. n.388/00). Il regime si attiva in presenza di opzione esercitata in sede di inizio attività, in presenza di certi requisiti. Il regime dura max 3 anni. Nel caso di opzione esercitata verificare il rispetto dei limiti di compensi/ricavi per permanenza nel regime. Verificare, inoltre, eventuale decorso triennio.</p>	<p><input type="checkbox"/> 2009 rispetto dei limiti</p>	<p><input type="checkbox"/> 2010 permanenza regime <input type="checkbox"/> 2010 cessazione regime per decorso triennio</p>
	<p><input type="checkbox"/> 2009 superamento dei limiti⁶</p>	<p><input type="checkbox"/> cessazione regime per superamento limiti dal</p>

⁶ Attenzione! Se il superamento dei limiti eccede il 50% la decadenza del regime decorre già dall'anno in corso (2009).



CHECK-LIST CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA (Quadro VF)

1) Sono state contabilizzate ai fini Iva le fatture emesse senza Iva dai contribuenti minimi da indicare nel rigo VF15?	<input type="checkbox"/> ok
2) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le corrette norme di indetraibilità relativa agli acquisti oggettivamente indetraibili ai sensi dell'art 19 bis-1 (veicoli ⁷ ; alimenti e bevande, tranne per mense; prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza ⁸ ; altre spese di rappresentanza; prestazioni di trasporto di persone; fabbricati ad uso abitativo; telefonini ⁹ ; ecc).?	<input type="checkbox"/> (effettuato) <input type="checkbox"/> Segnalazione (VA5) telefonia radiomobile detratta in misura superiore al 50%
3) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le norme di indetraibilità previste dall'art.19 co.2 (afferenza diretta) e dall'art.19 co.4 (afferenza pro-quota in base a criteri oggettivi) per gli acquisti afferenti ad operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'Iva? N.B. particolare attenzione va prestata per gli acquisti promiscuamente afferenti la sfera imprenditoriale e la sfera privata dell'imprenditore individuale.	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:
4) È stato verificato se per i soggetti esenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui all'art. 36 bis l'Iva sugli acquisti è stata considerata totalmente indetraibile?	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:
5) È stato verificato se per i soggetti che effettuano sia attività esenti che attività che danno diritto alla detrazione (soggetti con pro-rata) è stato applicato nel corso dell'anno il pro-rata provvisorio (in base all'anno	<input type="checkbox"/> NO (soggetto non pro-ratista) <input type="checkbox"/> SI (effettuato)

⁷ A seguito della nota vicenda legata alla sentenza della Corte di Giustizia del 14/09/06 (Causa C 228/05) il legislatore è intervenuto modificando il previgente articolo 19-bis1, lett.c), ed introducendo, per i "veicoli stradati a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore ad otto", la detrazione Iva del 40% (sia per i costi di acquisto o acquisizione che per tutti gli altri quali spese d'impiego, compresi i pedaggi autostradali) laddove tali veicoli non siano esclusivamente utilizzate nell'esercizio dell'impresa arte o professione. Teoricamente è, quindi, prevista anche la detrazione del 100% ma da questo versante le problematiche sono quelle probatorie.

⁸ Dal 01/09/08, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n.112/08, l'Iva è detraibile, salvo per le somministrazioni di alimenti e bevande riconducibili alla casistica delle spese di rappresentanza. Le fatture dovranno essere intestate all'azienda e dovranno essere evidenziate le generalità degli effettivi fruitori (vedi C.M. n.53/E/08). Per approfondimenti sulle spese di rappresentanza e sulle spese di ospitalità, vedere C.M. n.34/E/09.

⁹ Al fine di evitare la procedure d'infrazione comunitaria, la Finanziaria 2008 ha eliminato, con effetto dal 01/01/08 l'indetraibilità del 50% dell'Iva sui costi di telefonia radiomobile. L'Iva è pertanto teoricamente detraibile in base ai criteri ordinari (in funzione dell'inerenza, sulla base di quantificazione oggettiva). I soggetti che detraggono più del 50% devono evidenziare tale situazione nell'apposito rigo del quadro VA della dichiarazione annuali (ai fini selettivi nell'attività di accertamento del quinquennio 2008-2012).



precedente) in sede di liquidazioni periodiche?		
<p>6) In caso di contribuente soggetto a pro-rata di detraibilità ai sensi dell'art.19, co.5, è stato ricostruito l'ammontare delle "operazioni attive assimilate a quelle che danno diritto alla detrazione d'imposta" e che non rientrano fra quelle già indicate nel quadro VE ma che influenzano comunque il calcolo del pro-rata (operazioni "monofase" ex art.74 co.1 ed operazioni art.7 effettuate fuori del territorio dello stato) ?</p> <p>Fare attenzione ! queste operazioni potrebbero anche non risultare dai registri Iva (ma solo da libro giornale)</p>	<input type="checkbox"/> NO (no pro-rata) <input type="checkbox"/> NO (no operaz. Assimilate)	<input type="checkbox"/> SI (op.assimilate)
7) Controllo rettifica per variazione del pro rata rispetto agli anni precedenti – art.19-bis 2 co.4 ¹⁰ .	<input type="checkbox"/> NO (non soggetta)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
8) Controllo rettifica detrazione - art.19 bis-2 (diverso utilizzo beni - co.1 e co.2; mutamenti regime fiscale, cambio regime contabile, mutamento attività contribuente ... - co.3)	<input type="checkbox"/> NO (nessun caso)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)

¹⁰ Prestare attenzione agli effetti prodotti dalla riforma della fiscalità indiretta degli immobili (D.L. n.223/06).



CHECK LIST CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND (Quadro VF e VC)

1) È stato verificato per i soggetti che effettuano acquisti in sospensione d'imposta che non sia stato superato il plafond ¹¹ (fisso o mobile che sia)?	<input type="checkbox"/> NO (soggetto senza utilizzo <i>plafond</i>)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
2) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revoche) inviate ai fornitori siano state annotate dal contribuente nell'apposito registro?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto con lettera d'intento)	<input type="checkbox"/> SI controllato <input type="checkbox"/> SI telefonato al cliente

CHECK LIST CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (Quadro VF e VJ)

1) È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni e di servizi (lavorazioni, trasporti e servizi accessori) è stata integrata la fattura e riportata nel registro vendite (o sezionale) oltre che nel registro acquisti (o nel registro unico degli acquisti intra) e che sia stato compilato (nei casi previsti) il modello Intrastat?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto intracomunitario) <input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto di servizio intra)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
2) È stato verificato se per gli acquisti da Città del Vaticano e da San Marino (esclusa l'ipotesi di cessione con Iva da parte del San Marinense) è stata assolta l'Iva ai sensi dell'art. 17 co.3, registrando l'operazione nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti?	<input type="checkbox"/> NO nessun acquisto da Città del Vaticano e San Marino senza Iva)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
3) È stato verificato se per gli acquisti di oro c.d. "industriale" e argento puro è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione) e registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (art.17 co.5) ?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto oro industriale e argento puro)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
4) È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti di rottami e simili è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione), registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (art.74, co.7/8)?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto rottami e simili)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
5) È stato verificato se per gli acquisti di beni e servizi da non residenti, territorialmente rilevanti in Italia,	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)

¹¹ Nello scarico del *plafond*, come confermato nel quadro VC, vanno considerate le operazioni effettuate e non semplicemente quelle registrate.



è stata emessa autofattura ai sensi dell'art.17 co.3, registrata nelle vendite (o sezionali) e negli acquisti?	da non residenti territorialmente rilevante)	
6) Nel caso di acquisto di tartufi da raccoglitori occasionali o dilettanti, è stata emessa autofattura e considerata l'Iva indetraibile (art.1, co.109, L. n.311/04)? N.B. è prevista anche una comunicazione annuale alla Regione competente.	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
7) Nel caso acquisti di servizi di prestazioni di servizi (sub-appalti o sub-contratti d'opera) resi nel settore dell'edilizia (cod. attività 43.xx.xx) da subappaltatori, per fatture emesse senza l'indicazione dell'Iva ai sensi dell'art.17, co.6, del DPR n.633/72, è stata integrata ed effettuata la doppia registrazione della fattura?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
8) Nel caso di acquisti di immobili strumentali da impresa cedente che ha optato (in atto) per l'applicazione del reverse charge in luogo dell'esenzione (art.10 n.8-ter lett.d) o (dal 01/03/08) nei casi cessionario che non può detrarre più del 25% dell'Iva (art.10 n.8-ter lett.b), è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)
9) Altri acquisti soggetti al <i>reverse charge</i> (estrazione depositi Iva; provvigioni corrisposte da agenzie di viaggio)	<input type="checkbox"/> NO (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> SI (effettuato)



CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI E RICAVI

+/-	Descrizione	Importo
+	VOLUME D'AFFARI	
+	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre che verranno emesse entro il 15/01 dell'anno successivo).	
-	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 dell'anno precedente (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre dell'anno precedente emesse entro il 15/01 e già comprese nel volume d'affari dell'anno precedente).	
-	Acconti fatturati nell'anno non ancora considerabili ricavi nell'anno.	
+	Acconti fatturati negli anni precedenti considerati ricavi nell'anno.	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art.26, co.2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art.26, co.3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali il contribuente non si è avvalso della facoltà (art.26 co.2 e co.3) di ridurre la base imponibile contabilizzate nel registro Iva vendite (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile (art.26 co.3) (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Differenza fra (<) corrispettivo e (>) valore normale Iva ¹² (tranne le ipotesi nelle quali tale differenza sia rilevante anche ai fini IIDD)	
-	Altre situazioni di "autoconsumo esterno" o di applicazione della base imponibile in base al valore normale e che non danno origine a ricavi (civilistici).	
-	Cessioni gratuite soggette ad (adempimenti) Iva relative	

¹² Vedi novità introdotte nell'art.13, co.3, lett. a), b) e c) del DPR n.633/72, come integrato dalla L. n.88/09, per le operazioni fra le "parti correlate" (soprattutto operazioni fra gruppi) nelle particolari ipotesi in cui la:

- sottofatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di pro-rata o indetraibilità da 36-bis in capo al cessionario/committente (lett. a);
- la sottofatturazione di operazioni esenti sia concomitante alla presenza di pro-rata in capo al fornitore (lett. b);
- la sovrappatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di pro-rata in capo al fornitore (lett. c).



	a beni oggetto dell'attività o beni non oggetto dell'attività di c.u. sup. a €25,82.	
-	Cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (c.d. sconto merce) soggetti ad Iva in quanto beni per i quali è prevista un aliquota superiore a quella del bene fatturato a titolo oneroso o per assenza di originaria previsione contrattuale (art.15 n.2).	
+	Ricavi costituenti operazioni "fuori campo Iva"	
...	
...	
=	TOTALE RICAVI DI COMPETENZA	

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

